

CRITERI E PROCEDURE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI anno scolastico 2021-2022

Il Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scrutini finali,

- premesso che la valutazione deve tendere a “sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito”;
- premesso che la valutazione deve essere caratterizzata dalla condivisione dei criteri, dalla correttezza metodologica e docimologica, dalla chiarezza, dalla trasparenza, dall' equilibrio e dalla equità;
- accertato che attraverso una corretta procedura valutativa, che sia equa, trasparente e condivisa, i Consigli di Classe esercitano, nella fase più delicata della loro attività, una funzione prettamente educativa;
- nella convinzione che nel primo biennio la valutazione può assumere una funzione prevalentemente orientativa, di eventuale conferma della scelta effettuata, ma anche di riflessione per un possibile riorientamento da concordare con la famiglia e da sostenere didatticamente;
- premesso che per gli studenti del triennio l’attribuzione del credito scolastico è effettuato ai sensi della L. 1/2007, del D.M. 42/2007, del DPR 323/1998 e del DM 99/2009 e del DLgs 62/2017;
- premesso che alla valutazione degli studenti del triennio concorre la valutazione delle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), ai sensi della nota MIUR 3355/2017, del DLgs 62/2017 art. 12 c.2, della nota MIUR 7194/2018 e dell'OM 350/2018, in particolare art. 6 cc.2.6

delibera

I CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI

Tutti i docenti coinvolti nel processo di valutazione dovranno tenere presenti i criteri generali previsti dalla normativa corrente sugli scrutini ed esami e sull'attribuzione del credito scolastico agli alunni delle classi del triennio e tenere ben presente che:

- i voti sono proposti dagli insegnanti nelle singole discipline;
- la valutazione complessiva e finale degli studenti è di competenza del Consiglio di Classe, che deve tener conto di tutti gli elementi che concorrono alla valutazione del percorso formativo compiuto dallo/a studente/ssa nel corso del periodo dell'anno scolastico (per la valutazione intermedia) e dell'intero anno scolastico (per la valutazione finale), in riferimento alla situazione di partenza, compresa la valutazione del percorso PCTO per gli studenti del triennio;

- è consentita la promozione alla classe successiva solo in presenza di una valutazione di 6 in tutte le discipline e nel comportamento, che fa media;
- è consentita l'ammissione all'Esame di stato in presenza di almeno 6 in tutte le discipline. Il consiglio di classe può deliberare l'ammissione anche con una insufficienza in una disciplina, ma dovrà motivare la propria scelta (C. M. 3050 del 4 ottobre 2018).

Per la determinazione del livello di sufficienza, è opportuno tenere conto del:

- progresso dello studente rispetto alla situazione di partenza,
- rapporto tra livello di apprendimento dello studente e classe di appartenenza,
- raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curriculum, così come individuati dai dipartimenti disciplinari.

Pertanto, i docenti dovranno

- tenere debitamente conto dell'andamento didattico, delle verifiche e degli esiti formativi, compresi gli esiti delle attività di recupero, sostegno, potenziamento e delle attività progettuali debitamente certificate;
- tenere, altresì, in debito conto i progressi effettivamente compiuti dagli studenti rispetto alla situazione di partenza, l'impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l'assiduità e la proficuità nelle attività didattiche, in quelle di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli consigli di classe e attivate nelle diverse forme, previste dal PTOF per il superamento delle carenze formative;
- tenere conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e del raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per ciascuna disciplina (secondo le indicazioni dei competenti dipartimenti) e dei risultati dei PCTO per gli alunni del triennio.

Precisazioni riguardo alla valutazione del comportamento

“La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado [...] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.” (DPR 122/2009, Art. 7 comma 1).

La valutazione del comportamento e degli esiti degli apprendimenti rientra dunque nel processo delle azioni strategiche messe in essere dall'Istituto, poiché valutare è un atto fortemente educativo, che deve garantire a ciascun alunno lo sviluppo delle proprie potenzialità. La valutazione del comportamento incide fortemente sulla valutazione complessiva dello studente, ai sensi della normativa (L. 169/2008, C.M. 100/2008, C.M. 46/2009, DPR 122/2009 Regolamento sulla valutazione degli studenti, CM 20/2011).

Si ricorda che:

- il Consiglio di Classe è responsabile dell'attribuzione del voto relativo al comportamento, che non può prescindere dalla valutazione degli apprendimenti;

- la valutazione 5 del comportamento scaturisce da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe di fronte ad atti gravissimi, secondo quanto stabilito dal Patto Educativo di Corresponsabilità e dal Regolamento d'Istituto.

(cfr. Tabella di valutazione del comportamento inserita nel PTOF)

Precisazioni riguardo al calcolo delle assenze

Si riportano qui di seguito alcuni estratti della normativa ministeriale relativamente alla quota delle assenze in funzione della validità dell'anno scolastico:

DPR 122/2009 - *"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".*

CM 20/2011 – Finalità: *"Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento."*

Per l'accesso alla valutazione in sede di scrutinio finale, in base al DPR 122/2009 e alla CM 20/2011, a ciascuno studente è richiesta pertanto la frequenza di almeno tre quarti dell'orario scolastico personalizzato.

Rientrano nel numero delle ore di assenza da sottrarre al monte ore annuale:

- ingresso in II ora
- uscita anticipata
- assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari
- assenze collettive (scioperi, manifestazioni)

Non rientrano nel numero delle ore di assenza da sottrarre al monte ore annuale:

- attività extracurricolari in orario scolastico previste dal piano delle attività (cineforum, campionati studenteschi, visite guidate, uscite didattiche, assemblee di Istituto, partecipazione Consulta Provinciale degli studenti)
- partecipazione alle iniziative di orientamento universitario organizzate dall'istituto fino ad un massimo di 3 incontri
- partecipazione attività PCTO
- partecipazione esami esterni per certificazioni o concorsi
- partecipazione gare sportive a livello agonistico (cfr. nota MIUR n. 2065 del 2 marzo 2011).

L'articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista*

per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". La CM 20/2011 ribadisce: *"Spetta, dunque, al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo."*

Sulla base di quanto disposto dal DPR 122/2009 e dalla CM 20/2011, rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, qualora venga superato il limite massimo di ore di assenze, le assenze dovute a:

- **gravi** motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

La richiesta che le assenze continuative dovute a gravi motivi siano scalate dal monte ore deve pervenire, **corredata da relativa documentazione, entro 20 gg. dal rientro a scuola.**

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede in ogni caso che *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."*

"Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe". (CM 20/2011)

Prevenzione e recupero carenze formative

Per la prevenzione ed il recupero delle carenze formative, nonché per il potenziamento, il Collegio dei Docenti

- ha deliberato modalità e tempi di realizzazione degli interventi di recupero/sostegno, in nome di una strategia didattica sempre volta al recupero, al sostegno e al potenziamento di conoscenze, abilità e competenze;
- ha definito le modalità di comunicazione alle famiglie.

Le azioni individuate per il recupero delle carenze formative durante l'intero anno scolastico sono state:

- moduli in orario curriculare;
- corsi di recupero e sostegno in orario extracurriculare;
- moduli di potenziamento per le classi quinte.

Non ammissione alla classe successiva

Premesso che la non ammissione deve essere intesa

- come costituzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali
- come evento possibilmente condiviso con le famiglie

che la non ammissione alla classe successiva deriva principalmente da mancanza

- di impegno e continuità nello studio
- di progressione nei risultati
- di rispetto delle regole e delle indicazioni didattiche e metodologiche dei docenti

che il singolo C.d.C. analizza ogni fattore che riguarda l'attività didattica, ma anche lo sviluppo formativo del singolo valutando, in caso di non ammissione

- la presenza di più insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva
- la presenza di mediocrità diffuse nelle discipline
- l'esito negativo degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia
- la persistenza di gravi/gravissime lacune nella preparazione di base
- **il reiterarsi di insufficienza nella stessa disciplina per più anni**
- l'impossibilità dell'alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva
- la mancanza di progressione rispetto al livello di partenza
- la non raggiunta attitudine dell'alunno/a ad organizzare lo studio in maniera autonoma
- la mancanza di metodo di lavoro e la difficoltà di rielaborazione personale;
- la scarsa partecipazione, l'impegno saltuario, l'interesse selettivo, la frequenza discontinua
- **la non partecipazione ad interventi di recupero messi in atto dalla scuola.**

il Collegio dei docenti stabilisce

che risultano NON PROMOSSI alla classe successiva gli studenti che nello scrutinio di giugno avranno riportato

- due o più insufficienze gravissime (inferiori o uguali a 3)
- tre o più insufficienze gravi (inferiori o uguali a 4)
- quattro o più mediocrità diffuse (voto 5) e/o insufficienze

Nel caso di non promozione, all'albo viene riportata solo l'indicazione "NON PROMOSSO/A", senza valutazioni né attribuzione del credito scolastico (per gli alunni del triennio), previa comunicazione alla famiglia prima della pubblicazione dei risultati finali.

Della motivazione del giudizio di non promozione e dei voti riportati nelle singole discipline viene data informazione alla famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla tutela dei dati personali.

Sospensione e rinvio del giudizio di valutazione

Nel caso di giudizio finale positivo, vengono pubblicati all'albo i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione AMMESSO e, per gli alunni del triennio, con il punteggio del credito scolastico. Il Collegio delibera altresì la sospensione del giudizio per quegli alunni che presentano

- fino a tre insufficienze
- una preparazione complessiva tale da raggiungere, attraverso opportuni interventi di recupero, gli obiettivi formativi e di contenuti propri delle discipline interessate e tale da seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva.

Verranno attivati dalla Scuola moduli di recupero nel periodo giugno-luglio, il recupero delle carenze formative verrà verificato nel mese di luglio, prima dell'inizio delle lezioni, mediante prove da somministrare agli alunni nelle modalità e secondo gli obiettivi stabiliti dai singoli Dipartimenti.

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative.

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio deliberati dal Collegio Docenti

Il credito, all'interno di ciascuna banda, è attribuito da ciascun Consiglio di Classe.

Per ottenere il punteggio massimo all'interno della banda di oscillazione risulta condizione necessaria non essere stato ammesso con voto di consiglio.

Inoltre, è sufficiente che siano presenti almeno due delle seguenti condizioni:

- l'alunno ha conseguito almeno 9 in comportamento;
- l'alunno ha partecipato con continuità e per un congruo numero di ore ad attività di implementazione dell'Offerta Formativa organizzate dall'Istituto attestate da certificazione finale;
- l'alunno ha conseguito una media uguale o superiore al decimale 0.50.
- l'alunno ha frequentato in modo assiduo (limite di assenze (ore) non sup. al 15%)

Per gli alunni con sospensione del giudizio il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della fascia in presenza delle suddette condizioni solo se l'allievo, in occasione della verifica di luglio, evidenzierà il pieno recupero delle carenze formative.

Attribuzione del voto di comportamento

Il voto è attribuito in base a specifici criteri, di seguito indicati, che intendono valutare il comportamento degli studenti in ordine al rispetto delle regole, alla partecipazione alla vita della scuola, alle relazioni interpersonali con i compagni e i docenti, alla collaborazione con tutte le componenti scolastiche, al rispetto dei valori della civile convivenza e della legalità. Di seguito la griglia per l'attribuzione del voto di comportamento. Si precisa che per l'attribuzione di 6 o di 7 in comportamento è sufficiente la presenza di almeno uno degli indicatori previsti dalla griglia attualmente in uso e inserita nel PTOF.